



COMUNE DI SAN VERO MILIS

Provincia di Oristano

Area Servizi Tecnici

Via Eleonora d' Arborea n.5 09070 San Vero Milis tel. 0783460 -110 -117 - 126 Fax 0783460-130 e-mail : tecnico@comune.sanveromilis.or.it

REGOLAMENTO DI GESTIONE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA

(Approvato con Delibera C.C. n. 18 del 06.06.2016)

IL TECNICO
Geom. Vincenzo Caria

IL SINDACO
Luigi Tedeschi

CAPO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Finalità	4
Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	5
CAPO II	5
SOGGETTI	5
Art. 5 – Titolare del trattamento	5
Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza	5
Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali	6
Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali	6
Art. 9 - Soggetti esterni	7
CAPO III	7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	7
Art. 11 - Conservazione dei dati personali	7
Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali	8
Art. 13 - Informativa	8
Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali	8
Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali	9
Art. 16 - Diritti dell’interessato	9
CAPO IV.....	10
MISURE DI SICUREZZA	10
Art. 17 - Sicurezza dei dati personali	10
Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo	10
Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali	10
CAPO V.....	11
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	11
Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	11
CAPO VI.....	11
DISPOSIZIONI FINALI.....	11
Art. 21 - Compiti della Giunta Comunale	11
Art. 22 - Norma di rinvio	11
Art. 23 - Pubblicità del regolamento	11
Art. 24 - Entrata in vigore	11

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante impianti di videosorveglianza attivati nell'ambito dell'Ente, che consentono la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere e i dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "*Codice*", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "*impianto di videosorveglianza*", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;
- c) per "*banca dati*", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- d) per "*trattamento*", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- e) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;
- f) per "*titolare*", l'Ente Comune di San Vero Milis, e, quale suo organo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, il Sindaco pro tempore;
- g) per "*responsabile del trattamento dei dati personali*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- h) per "*responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo all'installazione ed alla manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- i) per "*incaricati*", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;
- l) per "*interessato*", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "*comunicazione*", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "*diffusione*", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per "*dato anonimo*", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

p) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 - Finalità

1. Le norme del presente regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

a) prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di “sicurezza urbana” di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, in particolar modo a tutela delle fasce più deboli, quali bambini ed anziani, soprattutto nelle zone densamente popolate;

b) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

c) controllare determinate aree del territorio comunale, qualora ricorra l'esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione e repressione, permettendo il pronto intervento degli operatori delle forze dell'ordine;

d) monitorare la circolazione stradale, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dei compiti che le forze dell'ordine svolgono quotidianamente, al fine di effettuare la rilevazione delle aree soggette a congestione da traffico veicolare, ovvero di effettuare la rilevazione di dati utili per l'analisi dei flussi di traffico; per la rilevazione di infrazioni al codice della strada, esclusivamente nei casi di cui sopra, in costanza di sinistri stradali, e di altre emergenze, dovendo per questi casi specifici attenersi alle prescrizioni di cui al Provvedimento del garante per la Protezione dei dati personali dell'08/04/2010 all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;

e) vigilare su aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di rifiuti in genere e contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;

f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;

3. Il Comune, in particolare, svolge le funzioni per la promozione di un sistema integrato di sicurezza finalizzato, ai sensi del D.M.- 05/08/2008, all'incolumità pubblica, quale l'integrità fisica della popolazione, la sicurezza urbana, quale bene pubblico da tutelare, attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. A tal fine, per gli impianti di videosorveglianza, le finalità saranno orientate in particolare a garantire migliore sicurezza ai cittadini e a tutelare il patrimonio da atti vandalici.

4. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte della Questura (commissariato) e della Compagnia Comando dei Carabinieri di San Vero Milis, costituisce inoltre strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di Polizia Locale, Polizia di Stato e Carabinieri sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante centrali di controllo ubicate presso le sedi della Questura (commissariato) e del Comando Compagnia dei Carabinieri di San Vero Milis, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.
4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di San Vero Milis esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3) del presente regolamento.
5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

CAPO II

SOGGETTI

Art. 5 – Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento è il Sindaco pro tempore del comune di San Vero Milis. Con proprio atto individua e nomina il Responsabile del trattamento dandone comunicazione motivata alla Giunta qualora la nomina riguardi persona diversa dal Responsabile del settore delle forze dell'ordine.
2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 6 - Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

1. Il dirigente del Settore Tecnico competente, o altro soggetto individuato dal Sindaco, è designato quale responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente

specificati i compiti affidati al responsabile. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il dirigente del Servizio Tecnico competente, o il diverso soggetto individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:

- a) cura l'installazione e gestisce la manutenzione degli impianti di videosorveglianza;
- b) cura l'aggiornamento degli elenchi degli impianti presenti nel territorio comunale
- c) cura l'aggiornamento delle planimetrie riportanti l'ubicazione degli impianti

Art. 7 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Sindaco nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del soggetto designato, previa approvazione da parte del Sindaco.

2. Il Responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Responsabile dei dati personali, individuato dal Sindaco, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) custodisce le chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e le chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
- d) sorveglia le inquadrature, affinché le telecamere non riprendano interni di abitazioni private, luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi di culto

Art. 8 - Incaricati del trattamento dei dati personali

1. Gli incaricati del trattamento sono i soggetti che elaborano materialmente i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

2. Il Responsabile nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

3. Gli incaricati sono nominati tra gli appartenenti alle forze dell'ordine o di polizia che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

4. Nell'ambito degli incaricati, sono designati, con l'atto di nomina, i soggetti ai quali sono affidate la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso ai locali delle centrali di controllo e delle chiavi dei locali e degli armadi nei quali sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.

5. I responsabili e gli incaricati del trattamento devono essere opportunamente informati riguardo all'utilizzo del sistema di videosorveglianza e alle competenze e responsabilità relative all'incarico ricevuto anche attraverso corsi di formazione e aggiornamenti.

Art. 9 - Soggetti esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di San Vero Milis e dei quali questo si dovesse avvalere a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, si applica la disposizione dell'art. 5) del regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali.

2. La ditta deve essere nominata dal Titolare dell'impianto, responsabile del trattamento, e i suoi dipendenti, abilitati a visionare le immagini, devono ricevere una designazione ad hoc come incaricati.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3) del presente regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;

e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

4. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alle centrali di controllo ubicate presso le sedi della Questura (commissariato) e della Compagnia Comando dei Carabinieri di Oristano. In queste sedi le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 11 - Conservazione dei dati personali

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.

2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1) del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2) del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 12 - Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3) del presente regolamento.
4. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce per gli operatori segreto d'ufficio e la mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
5. Il Responsabile del trattamento si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
6. I segnali video delle unità di ripresa saranno monitorati e raccolti presso la centrale operativa del Comando di P.M.
7. I sistemi devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
8. I sistemi di videosorveglianza non devono consentire alcun backup dei dati.
9. I sistemi di videosorveglianza non devono consentire di incrociare e/o confrontare le immagini di raccolta con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometria o di riconoscimento della voce.

Art. 13 - Informativa

1. Il Comune di San Vero Milis si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante:
 - a) affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.
 - b) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e/o di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate;
 - c) inserimento di apposita cartellonistica in corrispondenza delle zone e aree video sorvegliate collocati prima del raggio d'azione della telecamera;
2. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante informativa collocata in modo da delimitare l'area fisica soggetta alle riprese, per mezzo di un numero adeguato di Cartelli, i quali:
 - ⌘ Informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - ⌘ Sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
 - ⌘ Sono collocati in modo da essere chiaramente visibili;
 - ⌘ Sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di San Vero Milis a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è

comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati personali

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono distrutti.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, può essere chiesto dall'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1) l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti od associazioni. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile mediante lettera semplice o raccomandata, telefax o posta elettronica o anche comunicate oralmente purché successivamente confermate per iscritto.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 17 - Sicurezza dei dati personali

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 18 - Accesso alle centrali di controllo

1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso le centrali di controllo ubicate presso le sedi del Comune di San Vero Milis.

2. L'accesso alle centrali di controllo è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento.

3. L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o dei responsabili, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Comune di San Vero Milis individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'accesso alle centrali di controllo può essere consentito esclusivamente ad incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.

5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 19 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno delle sedi della Questura (commissariato) e della Compagnia Comando dei carabinieri di Oristano in edifici costantemente presidiati o dotati di allarme. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente regolamento nonché al personale autorizzato della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri.

3. Un file di log, generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 - Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Compiti della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale, sulla base del presente regolamento, individua le aree del territorio comunale nelle quali sono o devono essere installati gli impianti di videosorveglianza e tramite l'ausilio dell'Ufficio tecnico ne aggiorna l'elenco.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1) del presente articolo, il responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza segnala tempestivamente alla Segreteria generale l'installazione di nuovi impianti e le modifiche alle caratteristiche o alle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Art. 22 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del comune.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.